

COOPERATIVA EDIFICATRICE
“ LA FAMIGLIA ”
SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale in PADERNO DUGNANO – Via Gorizia 17

Costituita con atto 1 Marzo 1925

REGOLAMENTO
PER I PRESTITI SOCIALI

REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI

Articolo 1

(Definizione dei prestiti sociali)

1. I depositi in denaro effettuati dai Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo di rimborso per la Cooperativa, previsti dall'articolo 33 dello Statuto sociale, sono definiti prestiti sociali e sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dall'apposito Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
3. Non sono prestiti sociali i depositi vincolati versati dai Soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il Socio.

Articolo 2

(Condizioni per il deposito di risparmio presso la Cooperativa)

1. I depositi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere effettuati esclusivamente dai Soci persone fisiche regolarmente iscritti nel libro Soci.
2. È escluso l'esercizio di qualsiasi attività riservata alle banche e ai soggetti autorizzati.
3. La Cooperativa deve rifiutare l'accettazione del deposito qualora siano stati raggiunti i limiti patrimoniali previsti dalle disposizioni che danno attuazione all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385.
4. La Cooperativa deve restituire i depositi che, alla chiusura dell'esercizio, eccedano i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità per i depositi ordinari rispetto a quelli vincolati e, per questi ultimi, con priorità per i depositi con vincolo di minore durata.

Articolo 3

(Apertura dei conti di risparmio)

1. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ed entro l'importo massimo di cui all'articolo 4, comma 1, ciascun Socio può richiedere l'apertura di uno o più libretti di risparmio.
2. I libretti di risparmio sono nominativi e non trasferibili ed intestati al Socio che ne ha richiesto l'apertura.
3. Il deposito minimo iniziale per l'apertura di ciascun conto di risparmio è stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione ed indicato nel *Foglio Informativo Analitico*.
4. Per l'apertura del libretto di risparmio, il Socio deve consegnare alla Cooperativa la specifica dichiarazione scritta di accettazione del presente regolamento e del *Foglio Informativo Analitico*, sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma.
5. Il Socio intestatario è tenuto ad informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al Socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto e risultante dal libro Soci.
6. All'atto dell'apertura del conto di risparmio viene rilasciato al Socio intestatario il relativo libretto di risparmio, eventualmente anche in formato elettronico, con la medesima intestazione richiesta per il conto e con il numero progressivo attribuito al libretto; il libretto di risparmio cooperativo non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul conto. Al Socio intestatario viene, altresì, consegnata copia del contratto sottoscritto, copia del presente Regolamento nella versione in vigore alla data dell'apertura del conto e copia del *Foglio Informativo Analitico* relativo alle condizioni
7. Le successive modifiche alle condizioni economiche, esclusi i tassi di interesse, sono comunicate ai Soci intestatari di libretti di risparmio mediante affissione del nuovo Regolamento e del *Foglio Informativo Analitico* presso la sede della

Cooperativa; entrambi i documenti devono riportare in calce alla copertina o alla prima pagina la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle modifiche apportate.

8. In qualsiasi momento la Cooperativa potrà richiedere il Libretto Nominativo di Prestito Sociale al Socio, per effettuare controlli e riscontri.

Articolo 4

(Importo massimo dei prestiti sociali)

1. I depositi effettuati da ciascun Socio a titolo di prestito sociale, anche se suddivisi in più libretti, non possono complessivamente superare l'importo massimo stabilito dalle disposizioni legislative o amministrative emanate dalle autorità competenti per le cooperative edilizie di abitazione. Tale importo massimo è indicato nel *Foglio Informativo Analitico*.

2. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui al comma precedente l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene stornata dal conto del risparmio e potrà essere prelevata dal Socio. Nessun versamento può essere effettuato fino a quando i prelievi non abbiano diminuito le somme complessivamente depositate al di sotto dell'importo massimo consentito.

Articolo 5

(Operazioni sui conti di risparmio)

1. I depositi ed i prelievi sui conti di risparmio devono essere effettuati presso la sede della Cooperativa o presso gli altri eventuali sportelli dalla stessa indicati nei giorni e negli orari di apertura.

2. I depositi possono essere effettuati dal Socio titolare o da persona delegata, purché munita del libretto di risparmio; i depositi possono essere effettuati in contanti o con il versamento di assegni circolari, bancari o postali, POS o bonifico bancario; le somme versate con assegni sono separatamente riportate sul libretto e saranno disponibili e fruttifere a partire dal 6° giorno successivo a quello versato alla Cooperativa. I versamenti effettuati con assegni sono accettati salvo buon fine.

3. I rimborsi, totali o parziali, delle somme depositate possono essere eseguiti su richiesta del Socio soltanto con un preavviso di almeno 24 ore. I rimborsi non possono mai essere a vista.

4. Il Socio intestatario può delegare una persona maggiorenne ad effettuare singole operazioni di versamento o di prelevamento, utilizzando per ogni delega il modulo predisposto dalla Cooperativa; per ciascuna persona autorizzata ad operare per delega, il Socio intestatario deve presentare alla Cooperativa apposita richiesta; la persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e deve depositare la propria firma.

5. Per i conti vincolati per un determinato periodo di tempo, le operazioni di prelevamento possono essere effettuate alle condizioni e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 6.

6. Tutte le operazioni effettuate su ciascun conto di risparmio sono riportate dalla Cooperativa sul relativo libretto di risparmio cooperativo e, se il formato è cartaceo, sono accompagnate dalla firma del dipendente incaricato e della persona o delle persone che effettuano l'operazione; gli interessi maturati al termine dell'anno solare e le relative ritenute fiscali sono riportati sul libretto in occasione della prima operazione effettuata dal Socio intestatario a partire dal 16 gennaio dell'anno successivo.

7. Il Socio intestatario non può riportare sul libretto alcuna iscrizione o annotazione diversa dalla firma apposta a lato di ciascuna operazione; in caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal libretto di risparmio cooperativo e la corrispondente scheda della Cooperativa fanno fede le scritture contabili di quest'ultima.

8. Qualora il dipendente incaricato riscontri differenze fra i movimenti riportati sul libretto di risparmio e quelli risultanti dalla scheda corrispondente, il libretto verrà ritirato e sostituito con un nuovo libretto, nel quale saranno riportati il saldo del conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno.

9. Per la sostituzione del libretto, verrà addebitato sul conto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di

amministrazione, indicato nel *Foglio Informativo Analitico* affisso nella sede della Cooperativa.

10. In caso di perdita, sottrazione o distruzione del libretto di risparmio, il Socio intestatario deve farne immediata denuncia scritta alla Cooperativa, che provvederà ad attribuire al conto di risparmio un nuovo numero, annullando il precedente, ed emetterà un nuovo libretto, nel quale saranno riportati il saldo del conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno. Per la emissione del nuovo libretto, verrà addebitato sul conto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di amministrazione, indicato nel *Foglio Informativo Analitico* affisso nella sede della Cooperativa.

Articolo 6

(Disponibilità delle somme depositate)

1. I prestiti sociali possono essere ordinari o vincolati per periodi di tempo predeterminati.
2. Ai prestiti sociali ordinari corrispondono conti di risparmio i cui depositi, se effettuati in contanti, possono essere prelevati dal secondo giorno successivo a quello del deposito ma sempre con preavviso non inferiore a ventiquattro ore; i depositi effettuati in assegni possono essere prelevati dal sesto giorno successivo a quello del deposito da parte della Cooperativa ma sempre con preavviso non inferiore a ventiquattro ore e dopo controllo presso la Banca dell'avvenuto buon fine.
3. Il Consiglio di amministrazione, qualora si renda necessario per assicurare il regolare svolgimento dell'attività della Cooperativa ed il soddisfacimento delle richieste di prelevamento presentate, può stabilire, anche per periodi di tempo predeterminati, limiti di importo per i prelevamenti che possono essere effettuati giornalmente da ciascun conto di risparmio.
4. Ai prestiti sociali vincolati corrispondono conti di risparmio i cui depositi possono essere prelevati dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa; il vincolo può variare nel tempo ed è rinnovabile alla scadenza per un

periodo anche diverso da quello del vincolo precedente. Alla scadenza del vincolo, qualora il Socio intestatario non comunichi alla Cooperativa, per iscritto o presentando l'apposito modulo prima di tale scadenza ovvero nei dieci giorni immediatamente successivi, la propria intenzione di trasformare il prestito vincolato in prestito ordinario, il vincolo si rinnoverà automaticamente per il periodo minimo di sei mesi.

5. Gli interessi annualmente maturati sui conti vincolati possono essere prelevati dal Socio intestatario dal 16 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo; trascorso tale termine assumono lo stesso vincolo del capitale.

6. I conti vincolati non possono essere aperti per importi inferiori a duemila euro; l'importo minimo può essere periodicamente variato dal Consiglio di amministrazione.

7. I Soci intestatari di conti vincolati possono richiedere, prima della scadenza del vincolo e con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, che una parte delle somme depositate, comunque non superiore ad un terzo dell'importo depositato su ciascun conto vincolato, venga trasferita in un conto libero, con la medesima intestazione; sulle somme trasferite al conto libero verrà riconosciuto l'interesse in vigore per i prestiti ordinari con decorrenza dal 1° gennaio precedente a quello del trasferimento.

8. Il trasferimento delle somme di cui al comma precedente può essere differito, con delibera del Consiglio di amministrazione, fino a 60 giorni dalla data della richiesta, qualora le richieste di svincolo anticipato siano complessivamente di importo tale da poter recare pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività della Cooperativa.

9. I Soci intestatari di conti vincolati possono presentare al Consiglio di amministrazione una richiesta motivata di trasformazione del conto vincolato in conto ordinario; il Consiglio di amministrazione, qualora ritenga, valutate le motivazioni della richiesta e la possibilità di aderire alla stessa in relazione alla natura e caratteristiche degli impieghi per i quali i prestiti vincolati sono utilizzati, di poter concedere l'autorizzazione alla trasformazione, stabilisce la data dell'operazione, differendola, tenuto conto delle necessità e condizioni finanziarie della Cooperativa, per un periodo di tempo proporzionale alla durata residua del vincolo e, comunque, non superiore a sei mesi dalla data della richiesta.

10. Ai conti vincolati trasformati in conti ordinari si applica, con decorrenza dalla data di inizio del vincolo in corso, il tasso in vigore per i conti vincolati a sei mesi, purché il tempo trascorso da tale data sia superiore al vincolo minimo; in caso contrario, si applica il tasso in vigore per i conti di risparmio ordinari.

Articolo 7

(Interessi sulle somme depositate)

1. I prestiti sociali ordinari e vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito, l'interesse calcolato al tasso stabilito dal Consiglio di amministrazione in misura differenziata in modo da privilegiare, per la maggior utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati. I tassi in vigore, che possono essere fissi o variabili in base a scaglioni di depositi sono indicati nel *Foglio Informativo Analitico* affisso nella sede della Cooperativa. Essi non potranno mai superare il tasso massimo previsto dalle norme in materia di prestiti da Soci di cooperative.

2. Qualora i depositi complessivamente effettuati dallo stesso Socio o le disponibilità residue sui conti di risparmio dal medesimo aperti siano inferiori alla misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed indicata nel *Foglio Informativo Analitico*, gli stessi conti divengono infruttiferi per il periodo di tempo durante il quale tale valore minimo non sia superato. Il Consiglio di amministrazione può periodicamente aggiornare il valore minimo richiesto per riconoscere gli interessi sui prestiti sociali.

3. Per il calcolo degli interessi maturati, ai depositi in contanti viene attribuita la valuta dal secondo giorno del deposito, ai depositi in assegni la valuta dal sesto giorno successivo al deposito da parte della Cooperativa ed ai prelevamenti la valuta dello stesso giorno di esecuzione dell'operazione; gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile.

4. Per i conti vincolati, i tassi in vigore alla data della loro apertura e del rinnovo del vincolo restano invariati fino alla scadenza dello stesso; alla scadenza del vincolo, in caso di rinnovo verranno applicati i tassi in vigore in relazione alla durata del nuovo vincolo.

5. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del conto di risparmio sono riprodotti nel *Foglio Informativo analitico* sottoscritto dal Socio intestatario.
6. Le modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione nei tassi di interesse applicati ai prestiti sociali saranno definite almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore e saranno comunicate ai Soci intestatari di conti di risparmio a mezzo del *Foglio Informativo Analitico* affisso presso i luoghi in cui si svolgono le operazioni di prestito sociale.
7. Qualora le modifiche deliberate riducano i tassi precedentemente in vigore, la comunicazione viene indicata nel *Foglio Informativo Analitico* ed inviata al Socio intestatario di libretto di risparmio. Egli ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, richiedendo, per iscritto o recandosi presso la Cooperativa, la chiusura del conto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
8. I conti per i quali venga presentata, nel termine indicato al comma precedente, la richiesta di chiusura sono estinti calcolando gli interessi in atto, se prelevati prima dell'entrata in vigore dei nuovi tassi, altrimenti si terranno in considerazione i nuovi valori per i giorni di giacenza successiva.

Articolo 8

(Documentazione delle operazioni eseguite sui conti)

1. La Cooperativa invia a ciascun Socio intestatario di conti di risparmio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'estratto del conto con l'indicazione del saldo al 31 dicembre dell'anno precedente, gli interessi maturati e le ritenute effettuate sugli stessi.
2. la comunicazione annuale non è inviata ai Soci i cui conti di risparmio presentino, complessivamente, una giacenza inferiore al limite minimo previsto dall'articolo 7, comma 2.
3. Il Socio intestatario di un conto di risparmio ha diritto di richiedere, versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicate nel *Foglio Informativo Analitico* delle condizioni economiche in vigore, informazioni su singole operazioni o su

gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; le informazioni richieste devono essere fornite, per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 9

(Fogli informativi analitici)

1. I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente esposte in un *Foglio Informativo Analitico* che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato ai Soci all'atto dell'apertura di ciascun conto di risparmio.

2. I Fogli Informativi Analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Articolo 10

(Recesso o decesso del Socio intestatario di conti di risparmio)

1. In caso di recesso o esclusione del Socio che sia intestatario di conti di risparmio, le somme sugli stessi depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del recesso o esclusione e vengono portate a credito del Socio con gli interessi maturati fino a tale data. Sul credito del Socio non maturano ulteriori interessi.

2. Su tale credito la Cooperativa può rivalersi per debiti del Socio receduto o espulso nei suoi confronti.

3. Il Socio receduto o espulso può provvedere al ritiro delle somme a suo credito, al netto degli eventuali debiti di cui al comma precedente, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data del recesso o esclusione.

4. In caso di decesso del Socio intestatario di libretto di risparmio il conto si estingue e le somme depositate, comprensive degli interessi maturati fino al giorno del decesso, verranno liquidate al coniuge convivente e/o agli eredi diretti muniti di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5. In caso di più eredi è necessaria la dichiarazione congiunta degli stessi che con atto notorio autorizzano un erede del Socio deceduto.

6. Gli eredi devono comunicare tempestivamente la data di decesso del Socio. Dalla data del decesso cessa la maturazione degli interessi. In caso di disaccordo tra gli eredi si applicano le norme previste dalla legge in materia di successione.

Articolo 11

(Obblighi della Cooperativa e garanzia per i Soci depositanti)

1. Nello svolgimento delle attività del prestito sociale la Cooperativa garantisce la massima riservatezza e risponde dell'operato dei dipendenti e delle persone comunque incaricate ad operare sui prestiti sociali.

2. Nei luoghi in cui si svolgono le operazioni di prestito sociale la Cooperativa espone, in modo visibile ai Soci:

- L'ultimo provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in materia di Prestiti da Soci di cooperative;
- Il presente regolamento;
- Il Foglio Illustrativo Analitico in vigore;

3. Nella nota integrativa del bilancio sono incluse le seguenti informazioni:

- l'ammontare della raccolta presso Soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della Società;
- qualora la Società raccolga presso Soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;
- il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con Società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, ove, il risultato inferiore a 1, evidenzia una situazione di perfetto equilibrio finanziario.

4. Il Consiglio di Amministrazione fornisce nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c. una comunicazione completa e chiara in merito alla gestione del prestito sociale, al suo utilizzo, al rapporto tra prestiti sociali e patrimonio e alla coerenza con le nuove disposizioni eventualmente emanate.

5. gli organi preposti al controllo e alle certificazioni della gestione amministrativa, contabile e del bilancio, garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), dalle istruzioni della Banca d'Italia e delle norme di legge.

6. L'ammontare complessivo del Prestito Sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio rettificato in base ai criteri previsti dalle norme per la redazione del bilancio consolidato. Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare nei casi e con le modalità consentite dalle disposizioni normative e amministrative in vigore.

7. Le norme contenute nel presente regolamento possono essere modificate solo dall'assemblea dei Soci salvo che si tratti di nuove disposizioni di legge o emanate dagli organi competenti nel qual caso possono essere introdotte dal Consiglio di Amministrazione che li sottoporrà all'approvazione della prima assemblea utile.

Articolo 12

(Norme e disposizioni applicabili)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge in materia di Prestiti da Soci di cooperative e quelle emanate dalle autorità competenti quali il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), la Banca d'Italia.